



COMUNE DI CASTEL BARONIA
PROVINCIA DI AVELLINO

Via Regina Margherita, 1 (c.a.p. 83040) Codice fiscale n. 81000850644 Partita I.V.A. n. 00281000646
telefono 0827/92008 - fax 0827/92601 Pec: anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it Codice Univoco UFGDHV

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 89	OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO ENI SPA
Data 14-11-2018	

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 13:00, in una sala del Comune suddetto, convocata nelle forme d'uso, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

Martone Felice	Sindaco	Presente
Famiglietti Carmine	Assessore	Presente
Montalbetti Fabio	Assessore	Presente

Assenti giustificati:

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Marilinda Donatiello.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

PARERE: in ordine alla **Regolarità contabile**
Data:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Ilva SALVATORE

PARERE: in ordine alla **Regolarità tecnica**
Data:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott.ssa Marilinda Donatiello

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 09.10.2018 veniva notificato al Comune di Castel Baronia (AV) dallo Studio Legale Associato Carotenuto Decreto Ingiuntivo, acquisito al protocollo comunale al n. 3415, per il pagamento di fatture insolute emesse da ENI Spa e relative alla fornitura di energia elettrica erogata dalla stessa società al Comune di Castel Baronia;
- nel Decreto ingiuntivo in epigrafe, la predetta Società ingiungeva al Comune di Castel Baronia il pagamento della somma di € 33.536,71 entro 40 giorni dalla notifica dello stesso, oltre interessi e spese di lite liquidate in € 1.305,00 ed oltre il rimborso delle spese generali, IVA, C.P.A e spese successive, decurtate dell'importo di € 4.833,16 già versate dall'Ente;
- con nota prot: n. 3532 del 18.10.2018 il Comune di Castel Baronia si dichiarava disponibile a transigere la controversia, proponendo piano di rientro di € 25.000,00 omnia comprensivo, da corrispondere in 5 rate trimestrali a partire dal 30.11.2018
- in data 29.10.2018 lo studio legale Carotenuto comunicava a mezzo pec con nota acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 3661 la disponibilità a transigere della società ENI Spa, purchè l'importo proposto di € 25.000,00 sia dilazionato in un numero di rate tali da consentire il saldo entro il 31.03.2019;

Dato atto che il Comune di Castel Baronia con nota prot. n. 3686 del 30.10.2018, in riscontro alla lettera prot. n. 3661/2018, comunicava la disponibilità al pagamento della somma di € 25.000,00, omnia comprensiva, entro il 31.03.2019 in due rate dell'importo cadauna di € 12.500,00 con cadenza 30.11.2018 e 31.03.2019;

Vista la nota datata 08.11.2018 prot. n. 3791 dello studio legale Carotenuto con la quale si comunicava l'accettazione della proposta transattiva da parte della società ENI spa;

Ritenuto, in particolare che l'intesa appare sicuramente conveniente per l'Ente, atteso che il creditore ha accettato una riduzione della pretesa originaria ed inoltre perché nella somma dedotta in transazione sono compresi interessi maturati e maturandi e spese legali;

Considerato che sia conveniente ed opportuno concludere l'accordo transattivo proposto dallo studio legale Carotenuto per conto di Eni Spa;

Vista la nota acquisita al protocollo comunale al n. 3877 in data 14.11.2018 con la quale lo studio legale Carotenuto faceva pervenire al Comune di Castel Baronia lo schema di accordo transattivo che recepisce proposta e accettazione;

Considerato che la materia delle transazioni è stata oggetto di attente valutazioni da parte delle sezioni di controllo della Corte dei Conti, le quali sono pervenute alle seguenti conclusioni:

1. Le fattispecie di accordo transattivo si distinguono dalle ben tipizzate ipotesi di debito fuori bilancio. In particolare, vale ricordare quanto molto recentemente ha affermato la SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA, nella Deliberazione n. 123/2015/PAR, Depositata il 24 settembre 2015: "Le Sezioni di controllo di questa Corte dei conti, che si sono già occupate di detta questione, hanno maturato l'orientamento, che può pertanto definirsi consolidato e dal quale questa Sezione non ha motivo di discostarsi, secondo la quale l'elencazione delle fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta nell'art. 194 del TUEL "è da considerarsi tassativa" e non può estendersi alle transazioni, in considerazione della "natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il

ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio” (v. ex multis, Sez. Piemonte, del. n. 4/2007; Sez. Basilicata, del. n. 16/2007; Sez. Puglia, del. n. 106/2009)”. L’orientamento si è ulteriormente consolidato con la pronuncia della sezione di controllo per la Sicilia deliberazione n. 164/2016/PAR, la quale ha affermato: “Questa Sezione ritiene di poter affermare -in linea con la giurisprudenza della Corte formatasi in proposito -che l’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita, al pari di ogni altro accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all’art. 194 del TUEL non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa”;

L’Il parere del revisore dei conti in ordine alle transazioni, pur astrattamente richiesto dall’art. 239,

comma 1, n. 6, del D.lgs. n. 267/2000, è obbligatoriamente dovuto solo se la materia sostanziale su

cui si effettua la transazione rientra nella competenza del Consiglio comunale. Cfr., ex alteris, Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Puglia Deliberazione n.181/PAR/2013, secondo cui: “l’elemento da considerare al fine di individuare i casi nei quali l’Organo di revisione deve esprimere il proprio avviso è la competenza consiliare a deliberare in merito alla conclusione della transazione, e non la natura di quest’ultima. In altri termini, non è rilevante se l’Ente intenda procedere alla definizione di un contenzioso giudiziale o stragiudiziale, quanto se, in ordine all’atto conclusivo del procedimento, debba pronunciarsi o meno il Consiglio”; conforme Conti Sezione regionale di controllo per la Liguria, Deliberazione n. 5 /2014 (che richiama la deliberazione n. 345 del 2’13 della sezione regionale di controllo per il Piemonte), secondo cui:“l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL va interpretato nel senso che, con specifico riferimento alla materia delle transazioni, ambito nel quale l’Organo di revisione è chiamato a rendere obbligatoriamente i pareri è circo scritto alle transazioni che involgono profili di competenza del Consiglio comunale”;

Dato atto, in ogni caso, che:il presente provvedimento non comporta riconoscimento di debiti fuori bilancio, vertendo essenzialmente sulla pedissequa applicazione della previsione dell’art. 1965: “La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”;né, per altro verso, afferisce alle materie che, ex art. 42 del D.lgs. n. 267/2000, ricadono nella competenza del Consiglio (e la cui elencazione è notoriamente tassativa), atteso che si tratta di spese relative a fornitura di energia elettrica; non occorre, quindi, acquisire il previo parere del Revisore dei Conti;

Uniformandosi all’orientamento giurisprudenziale espresso da Cass., sez. I, 21.12.2002, n. 18224, e da Cass., sez. III, 26.02.2003, n. 2878 (ma vedasi, più di recente, l’ordinanza della sezione V del Consiglio di Stato 30.03.2011, n. 1443 e, da ultimo, Cass. civ. Sez. VI 2 Ordinanza, 23.03.2016, n. 5802), in ordine rispettivamente all’individuazione dell’organo competente ad autorizzare le liti (la Giunta), ed all’Organo titolare della rappresentanza legale ingiudizio, che la Cassazione ha indicato nel Sindaco;

Visto l’art. 1965 del codice civile;

Richiamato l’art. 35, comma 3-bis, del D.L. 24.01.2012, n. 1, il quale così recita: “3-bis. Le pubbliche

amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate.”;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed acquisiti i debiti pareri favorevoli;

Con voto unanime

DELIBERA

Di approvare l'allegato atto di transazione, convenuto con lo studio legale Carotenuto per conto di Eni SpA;

Di autorizzare il Sindaco – al fine precipuo di prevenire ogni maggior danno - a sottoscrivere il relativo accordo;

Di autorizzare il responsabile del servizio finanziario al pagamento della somma di € 12.500,00 entro il 30.11.2018 sul cap 1014 Bilancio anno 2018 e la somma di € 12.500,00 entro il 31.03.2019 sul cap. 1014 Bilancio anno 2019;

Di dichiarare, con separata ed apposita votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si certifica che sul presente atto è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Ilva SALVATORE

IL SINDACO
F.to Sig. Felice Martone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marilinda Donatiello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Pubblicazioni, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

20 NOV 2010

- che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno _____
al numero 153 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 20 NOV 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
Dott.ssa Locasale Alessandra



Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marilinda Donatiello

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marilinda Donatiello

